



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOODRFVG 13551

Trieste, 5 ottobre 2018

- Ai Dirigenti Scolastici
- Ai Istituti statali di ogni ordine e grado del FVG
- Ai Coordinatori Didattici
- Ai Istituti Paritari di ogni ordine e grado del FVG
- Ai Dirigenti scolastici scuole Polo per la formazione del FVG
CTS del FVG
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici territoriali del FVG
Loro sedi

Oggetto: Disturbi Specifici di Apprendimento – note e modello di Piano Didattico Personalizzato

A otto anni dall'emanazione della Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e dalle successive Linee guida di riferimento (12 luglio 2011) vengono segnalate ancora alcune difficoltà, pur se non generalizzate, nella conoscenza e nell'applicazione della normativa specifica riferita ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Per favorire il lavoro delle scuole nella necessaria opera di informazione/formazione al riguardo si propone un modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP) da considerarsi quale sintesi dei principali adempimenti in capo alle II.SS. relativamente agli alunni con DSA; adempimenti che di seguito si dettagliano.

Si rinvia comunque anche a quanto già presente sul sito istituzionale di questa Direzione al link http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Progetti_scuola/Inclusione_disabilita/Normativa.

Anche all'interno dei siti internet del MIUR, come ad esempio a: <http://www.miur.gov.it/dsa> e <http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml> è possibile trovare indicazioni utili e specifiche.

Si ricorda che l'assetto derivante dalla Legge n.170/2010 va considerato permanente e i docenti e i Dirigenti Scolastici sono tenuti ad essere informati sugli impegni derivanti dalla presenza di alunni con diagnosi di DSA, curando la propria formazione professionale, aggiornando costantemente competenze normative, organizzative, disciplinari, metodologico-didattiche e valutative anche con riferimento alle azioni di formazione e aggiornamento che le Scuole Polo per la Formazione possono prevedere.

La Legge 8 ottobre 2010, n.170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

In ambito italiano¹, i Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento si definiscono come «*disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:*

- *Dislessia, disturbo specifico nella lettura;*
- *Disortografia, disturbo specifico nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;*
- *Disgrafia, disturbo specifico della scrittura nella realizzazione grafica;*
- *Discalculia, disturbo specifico del calcolo inteso come capacità di comprendere ed operare con i numeri».*

I DSA sono considerati disturbi di natura persistente, poiché di origine neurobiologica; possono manifestarsi in modo differenziato e con diverse intensità e conseguenze adattive a seconda dell'età del soggetto, ma permangono per tutta la vita.

La Diagnosi clinica, detta a volte diagnosi nosografica, quindi ha un carattere permanente mentre il profilo di funzionamento, detto anche diagnosi funzionale, completa la diagnosi clinica con una descrizione delle caratteristiche individuali dei punti di debolezza e dei punti di forza ed è soggetta a variazioni.

Di seguito si indica il dettaglio dei principali adempimenti da porre in atto nelle istituzioni scolastiche.

1) Attività di identificazione precoce di indicatori di rischio predittivi di possibili disturbi specifici dell'apprendimento

Gli allievi nel loro ingresso nella scuola dovrebbero aver fatto propri una serie di prerequisiti che possono essere acquisiti, stimolati e potenziati sin dalla **Scuola dell'Infanzia**. Tale ordine di scuola è infatti un luogo privilegiato dove gli insegnanti sono chiamati a pianificare il proprio lavoro didattico-educativo con l'obiettivo di favorire in ciascun bambino la crescita e il potenziamento delle capacità specifiche individuali che andranno col tempo a costituire le basi delle loro competenze future di apprendimento. Compito degli insegnanti sarà anche quello di condividere le loro osservazioni con le famiglie degli allievi, segnalando eventuali elementi di fatica o di fragilità al fine di valutare insieme un eventuale intervento che, più è tempestivo, precoce e attuato in collaborazione tra scuola e famiglia, più sarà efficace e di aiuto al soggetto per prevenire -in seguito- la comparsa e il consolidamento di strategie o meccanismi errati e inefficaci e limitare danni successivi derivanti dalla frustrazione per l'insuccesso.

Nella **scuola primaria**, nelle classi iniziali, sono fortemente consigliate le attività, formali ed informali, di individuazione delle difficoltà manifestate dagli allievi al fine di attivare modalità diversificate e intensificate di insegnamento per gli alunni che manifestino fragilità. Soltanto dopo tale periodo, al persistere del manifestarsi di tali difficoltà resistenti alle proposte specifiche dell'insegnamento, le scuole segnaleranno alla famiglia l'opportunità di far valutare la possibile presenza di un DSA compilando la "scheda di segnalazione alunni con difficoltà di apprendimento", spiegandone motivazione e contenuti alla famiglia che dovrà sottoscriverla. Un modello di tale documento è rintracciabile al link:

http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/allegati/archivio_file/Protocolli_intesa/2014_prot_intesa_DSA_editabile.pdf

Le scuole si attivano anche con attività formalizzate di osservazione e di "screening" che sono monitoraggi su possibili soggetti a rischio di DSA; le azioni di rilevazione valutano il livello di sviluppo dei prerequisiti consentendo di prevedere le caratteristiche dell'evoluzione degli apprendimenti scolastici. Per la Scuola non si tratta di fare una diagnosi, ma di porre le basi per un eventuale programma educativo di

¹ Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
 e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
 sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

recupero. Si ricorda comunque che, come raccomanda la CC-ISS-2011, «non appare opportuno anticipare la diagnosi a prima della fine della classe seconda della scuola primaria». Si rimanda quindi allo “Schema di protocollo di intesa per le Attività di identificazione precoce dei casi sospetti di disturbo specifico dell’apprendimento di cui al Decreto Ministeriale 17 aprile 2013” sottoscritto dall’USR FVG con la Regione² in particolare l’art.2, che definisce il percorso pre segnalazione e, nella parte finale, presenta il modello di scheda di eventuale segnalazione, come più sopra citato.

Nonostante queste azioni messe in atto dalle scuole, esiste ancora la possibilità di diagnosi tardive; per diversi motivi che portano a confondere le cause con gli effetti del mancato apprendimento, ci sono alunni che vedono riconosciute le loro difficoltà quando già frequentano la scuola secondaria. In questi casi il percorso che il Consiglio di classe deve seguire è quello già indicato; in considerazione del progresso scolastico il tempo di intervento di potenziamento, in queste situazioni, potrà ridursi rispetto ai 4-6 mesi previsti al fine di abbreviare i tempi di informazione alla famiglia e l’inizio dell’eventuale iter diagnostico.

2) La certificazione

Il documento di segnalazione, che è stato compilato dalla scuola, viene consegnato dalla famiglia ed è prerequisite necessario alla attivazione del percorso diagnostico. La famiglia quindi dovrebbe rivolgersi al pediatra di libera scelta per condividerne le informazioni e l’avvio dell’iter diagnostico presso i servizi sanitari preposti alla certificazione di diagnosi. La famiglia può rivolgersi al Servizio Sanitario pubblico, a strutture private accreditate e convenzionate nella branca di neuropsichiatria infantile o anche a strutture private per approfondire la natura delle difficoltà segnalate e giungere ad una diagnosi.

Si ricorda che per far valere nella scuola i benefici della L.170/10 la diagnosi deve essere redatta da strutture pubbliche o private accreditate in ambito regionale. Le istituzioni scolastiche accolgono le diagnosi di DSA rilasciate da studi privati e inviteranno le famiglie a contattare tempestivamente il Servizio Sanitario Pubblico per il rilascio di una convalida o di nuova certificazione. L’accoglimento, nel caso di diagnosi redatta da studi non accreditati, da parte dell’Istituto scolastico, avviene comunque con riserva avviando le opportune azioni per la redazione e attuazione del Piano Didattico Personalizzato. La validazione non potrà avere tempi tanto dilatati da rendere incerte le valutazioni annuali dell’alunno.

Secondo lo Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" del luglio 2012³ la certificazione di DSA deve essere articolata, formalmente chiara, fare riferimento ai codici nosografici tratti dal manuale diagnostico ICD-10 e riportare la dicitura esplicita del DSA in oggetto. Sempre in tale documento, al fine di rendere uniformi modalità e forme di attestazione della diagnosi su tutto il territorio nazionale, viene fornito un modello di certificazione diagnostica e funzionale.

Tabella: codici nosografici dei DSA⁴

Codice nosografico ICD-10	Definizione secondo ICD-10	Tipo di disturbo
F81.0	Disturbo specifico della lettura	Dislessia
F81.1	Disturbo specifico della scrittura	Disortografia

² Allegato alla Delibera regione FVG n. 933 del 23/05/2014;

³ Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)" dell’Accordo Stato-Regioni - Repertorio Atti n.140/CSR del 25 luglio 2012 - <http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=37451&IdProv=11032&tipodoc=2&CONF> e documento in pdf e modello al link: http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_037451_140%20%20csr%20punto%20%201bis.pdf

⁴ Tratto da “I DSA e gli altri BES” - Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi Documento recepito dal Consiglio Nazionale nella seduta del 26 Febbraio 2016, con deliberazione n° 10/16



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

	computazione	
F81.2	Disturbo specifico delle abilità aritmetiche	Discalculia
F81.8	Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche	Disgrafia
F81.3	Disturbi misti delle abilità scolastiche	DSA in comorbidity

Nella Diagnosi gli insegnanti dovrebbero ritrovare anche proposte e suggerimenti per l'intervento, indicazioni di strumenti compensativi ed eventuali misure dispensative.

Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli Esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate alle scuole entro il termine del 31 marzo (Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8).

3) Presentazione alla scuola della segnalazione di DSA e aggiornamenti

Le famiglie consegnano alla segreteria in busta chiusa la segnalazione di DSA. Tale segnalazione va trattata nel rispetto della normativa della privacy.

A questa operazione segue il contatto con la famiglia da parte del referente DSA dell'Istituto per una fase conoscitiva-informativa e, contestualmente, il team/consiglio di classe interessato verrà messo a conoscenza dei contenuti per dare avvio alla stesura del PDP.

E' opportuno che il profilo di funzionamento allegato alla certificazione di DSA sia di norma aggiornato:

- al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente;
- ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

In considerazione dei tempi necessari per la riformulazione dei profili le scuole sono pregate di informare per tempo le famiglie della necessità di presentare richiesta di aggiornamento del profilo; inoltre è opportuno effettuare una rivalutazione diagnostica prima del compimento del diciottesimo anno d'età dello studente considerato l'esiguo numero di centri che effettuano diagnosi su adulti; ciò per potersi avvalere dei benefici di legge all'Università.

4) Piano Didattico Personalizzato (PDP) – caratteristiche- stesura- tempistica

La stesura del Piano Didattico Personalizzato è resa obbligatoria dalla Legge 170/2010.

Il PDP, che è la pianificazione dell'intervento didattico, non concerne necessariamente tutte le materie, ma soltanto quelle coinvolte nel disturbo (un alunno discalculico, ma non dislessico, non ha necessità di adattamenti nello studio linguistico, ad esempio), ma coinvolge tutto il team/consiglio di classe. E' costruito sulle esigenze educative e sul profilo di funzionamento dell'allievo e guida l'azione didattica degli insegnanti.

Ha la finalità di portare al massimo sviluppo possibile le potenzialità del soggetto e alla sua autonomia nello studio, accrescendo anche "abilità compensative" ovvero quell'insieme di abilità che consentono un utilizzo adeguato dei strumenti compensativi il cui ricorso è necessario in una prestazione resa difficoltosa dal disturbo.

Gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative vanno valutati nella loro possibile efficacia, situazione per situazione: anche per questo il piano didattico si definisce "personalizzato".

Il Piano Didattico Personalizzato va redatto dal team/consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi, dopo aver ascoltato la famiglia e, se necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità. Va compilato nel più breve tempo possibile, entro massimo tre mesi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

dal ricevimento. Se la documentazione è a disposizione della scuola già all'atto di iscrizione il PDP va redatto entro la data del 30 novembre.

È un documento flessibile e dinamico: potrà essere verificato e aggiornato dai docenti nel corso dell'anno scolastico; va ripresentato comunque ogni anno scolastico.

Il PDP va concordato e condiviso con la famiglia e firmato anche dallo studente, se maggiorenne.

Si ricorda che rispettare tale piano è dovere di ogni insegnante e che l'eventuale inadempienza, dimostrata in sede giudiziaria, ha portato in molti casi all'annullamento di non ammissioni o di valutazioni negative dello studente.

L'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia⁵ a fine 2011 ha stilato un "Protocollo d'Intesa per l'individuazione e l'intervento scolastico dei DSA" che contiene al suo interno anche l'allegato schema di Piano Didattico Personalizzato. Tale PDP è stato ora rivisto e aggiornato in alcune sue parti e viene proposto in allegato alla presente. Ciascun Istituto scolastico può prendere a modello tali documenti adattandoli a esperienze maturate all'interno della scuola, modificando le aree proposte, ampliandole, sintetizzandole, eliminandole a seconda delle esigenze dettate dalla specifica situazione, dal tipo di disturbo, dalla organizzazione scolastica, dall'età anagrafica del soggetto, dal contesto di inserimento, senza venir meno a quanto previsto dalla normativa.

Descrizione modello allegato

Il PDP, che viene di seguito allegato, presenta una **prima parte** relativa alla raccolta dei dati, una sorta di fotografia dell'alunno desunta dai documenti e dalla osservazione. Ai dati generali dell'allievo, dalle informazioni desunte dalla diagnosi certificativa e dal colloquio con la famiglia si accompagnano i dati del funzionamento delle abilità strumentali di base e relazionali/motivazionali. Viene suggerita inoltre una traccia di autobiografia che l'alunno compilerà.

La **seconda parte** è programmatica; vengono indicate le piste di lavoro che consentano l'individuazione dei punti di forza degli allievi con DSA, affinché su questi possano porsi salde fondamenta per l'apprendimento e per lo sviluppo di personalità positive e orientate al futuro. Le lezioni vanno programmate nei tempi, modi e azioni e adattate agli stili di apprendimento degli alunni; l'insegnante deve fornire sostegni utili alla comprensione del compito richiesto, riadattare il materiale e gli stimoli proposti e se questo non risulti sufficiente si penserà alla necessità della compensazione individuando i supporti e gli ausili che servano d'appoggio all'alunno per svolgere in autonomia il compito. Per le discipline che lo necessitano devono essere individuati gli strumenti dispensativi e compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni.

Gli strumenti compensativi possono essere non tecnologici, a bassa o ad alta tecnologia; la loro funzione è facilitare il soggetto, gradualmente e in modo sempre più efficace, al raggiungimento di una autonomia operativa e di studio. La loro scelta va valutata sulla base delle capacità individuali e delle caratteristiche del disturbo. Con la crescita di una maggior conoscenza di sé e dei propri bisogni sarà lo studente stesso a suggerire quali aiuti/strumenti risultano per lui più efficaci. Si suggerisce di indicare, nel PDP, i programmi software che l'alunno sta utilizzando o potrebbe utilizzare in accordo con la famiglia in modo che tutti i docenti ne siano a conoscenza.

La dispensa o l'esonero dallo studio delle lingue straniere (greco e latino non sono considerate lingue straniere) vanno considerati nel rispetto della normativa più recente, Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017: si rinvia al successivo paragrafo 6-Verifiche e valutazione di questo documento.

5) Esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro

⁵ Documento prot. A00DRFR/13975 del 15 novembre 2011, sottoscritto dal Direttore Generale dell'USR FVG e dal Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofalo di Trieste, con il Preside della Facoltà di Scienze della formazione dell'Università di Trieste e con i rappresentanti dell'A.I.D.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Per i percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli allievi che presentano disturbi specifici di apprendimento valgono le stesse disposizioni previste dalla normativa vigente. Pertanto, per tali studenti e studentesse, nell'ambito degli accordi di alternanza scuola lavoro sottoscritti, saranno attivati percorsi che garantiscano compiutamente l'inclusione nel contesto lavorativo per una piena partecipazione alle attività in totale sicurezza e tenendo conto dello specifico disturbo.

6) Verifiche e Valutazione degli alunni con DSA

E' necessario che i docenti si esprimano anche sulle modalità di verifica e di valutazione che ritengono più adatti da attuare.

Per la valutazione si rimanda a quanto previsto dalla legge 170/2010; e dal D.M. n. 5669 del luglio 2011 dove all'art. 6 punto 1 si afferma che *“la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli”*.

Le prove di valutazione degli alunni con DSA devono essere affrontate utilizzando gli strumenti compensativi e tenendo conto delle eventuali misure dispensative previste nel PDP.

Non è legittimo derogare da quanto scritto nel PDP dalla scuola stessa e sottoscritto da ciascun docente.

Si ricorda che per gran parte degli alunni/studenti con DSA l'utilizzo di tecnologie informatiche e in particolare del computer come ausilio e strumento compensativo potrebbe rivelarsi indispensabile. Le scuole sono tenute ad incoraggiarne l'uso e a favorire l'utilizzo anche di specifiche applicazioni abilitative/riabilitative che permettano all'allievo di seguire le lezioni al pari degli altri.

Il mancato utilizzo del computer in classe (anche durante le prove di verifica, così come durante gli Esami di Stato) potrebbe ledere il diritto degli alunni con DSA all'istruzione e può comportare la nullità delle valutazioni e delle prove d'esame. Gli insegnanti non possono pertanto proibire l'utilizzo del computer, come di tutti gli strumenti compensativi necessari, sulla base di proprie personali opinioni o convinzioni o riferendosi ad una malintesa libertà di insegnamento, ma devono mettere in campo ogni possibile strategia e risorsa per favorire il successo scolastico dei propri allievi con riferimento al Piano Didattico Personalizzato che hanno sottoscritto.

7) Esami di Stato, prove INVALSI, situazioni di dispensa o esonero

Ogni anno il MIUR e l'INVALSI diramano le indicazioni relative alle modalità di svolgimento sia degli Esami di Stato sia delle prove INVALSI che comprendono anche le indicazioni per gli alunni con DSA. E' necessaria una informazione tempestiva su quanto previsto da tali note rivolta alla famiglia e all'allievo sia esso maggiorenne o meno.

Si rimanda comunque a quanto previsto dal D.Lgs n. 62/2017 sia per quanto riferisce le prove nazionali (vedi Art. 11- c.14 per il 1° grado e Art. 20- c. 8 per 2° grado) sia per situazioni di dispensa e di esonero dalle prove di lingue straniere; queste ultime situazioni vengono di seguito esplicitate.

In fase di Esame di Stato conclusivo del **primo** ciclo di istruzione *“Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, [...], la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera”*.(D.Lgs. n. 62/17, art. 11, c.12.). *“In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, [...] l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. [...].” (D.Lgs. n. 62/17, art. 11, c. 12.).

Per l'Esame di Stato nel **secondo ciclo** di istruzione “*Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. [...].*” (D.Lgs. n. 62/17, art. 20, comma 12.). “*In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, [...] la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di*

Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. [...].(D.Lgs. n. 62/17, art. 20, comma 13).

Le presenti indicazioni vengono emanate al fine di supportare il compito della scuola nel promuovere e sostenere il successo scolastico di ciascun alunno, alunna, studente o studentessa adottando modalità di insegnamento, strategie didattiche e utilizzo di tecnologie per l'apprendimento che, tenendo conto delle potenzialità e delle fragilità dei soggetti, possano ottimizzare le opportunità di apprendimento non solo per gli allievi che presentano Disturbi Specifici dell'Apprendimento, ma per tutto il gruppo classe.

Il Dirigente Tecnico

Paola Floreancig

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. lgs 39/93)

All.to: modello esemplificativo di PDP